



IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dr. Leonardo Pica

Presidente

dr.ssa Ornella Minucci

Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo

Giudice relatore

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 279 comma 1 c.p.c., in relazione agli artt. 38 e 819 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2384 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14/01/2025 vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1* nato a Meta (NA) il 07/05/1963 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Venanzio (*C.F._2*) con studio in Sorrento, alla Via degli Aranci, n. 59 giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

- ATTORE -

E

Controparte_1 (*P.IVA_1*), con sede legale in Meta alla Via Santa Lucia n. 39 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Savino (*C.F._3*) con studio in Sorrento al Corso Italia n. 145, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.

- CONVENUTA -

1. Con atto di citazione notificato in data 05/02/2024 *Parte_1* ha



convenuto la società *Controparte_1* *Controparte_1* per sentir accogliere le seguenti conclusioni: *«Nel merito: in accoglimento della presente opposizione a diniego di recesso da società cooperativa, proposto ai sensi dell'art. 2532, co 2 c.c. ritenere efficace il recesso del socio *Parte_1* per i motivi indicati in diritto ai punti a) e b) e, per l'effetto, condannare la società cooperativa convenuta alla restituzione, nel rispetto del termine di preavviso di 180 giorni nonché del termine di cui all'art. 7, comma 3 della l. 21/1992, della licenza taxi n. 4 rilasciata dal Comune di Sorrento e precedentemente conferita in cooperativa e della relativa autovettura asservita, nonché la restituzione dell'importo del finanziamento effettuato in qualità di socio alla cooperativa e le spettanze retributive e di trattamento di fine rapporto maturate ad oggi e non ancora percepite oltre a quelle maturate fino alla data dell'accoglimento della domanda di recesso. Con vittoria di spese, onorari e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA da attribuirsi direttamente in favore dello scrivente procuratore in quanto antistatario».*

Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente la convenuta ha eccepito *«l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 2473 comma 1 e 2 avanzata per essere la stessa sottratta alla cognizione del Tribunale Adito e devoluta alla cognizione degli arbitri, in virtù di clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società».*

Il giudice istruttore ritenuto di rimettere le parti al Collegio affinché «sia decisa la questione preliminare/pregiudiziale, tempestivamente sollevata dalla convenuta, relativa all'eccezione di compromesso, in quanto la decisione di essa può definire il giudizio, visti l'art. 187 co. 2 e 3 e art. 189 c.p.c.», ha fissato davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.

Indi, a detta udienza il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

2. Va accolta l'eccezione di compromesso sollevata da parte convenuta. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della società convenuta, rubricato "Clausola



compromissoria” *«Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L’Arbitro deciderà entro novanta giorni dall’accettazione della nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via equitativa o secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003. L’Arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell’arbitrato, o le eventuali modalità di ripartizione del costo medesimo. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorno, esercitare il diritto di recesso».*

Non vi è dubbio che la presente controversia rientri fra quelle indicate dalla norma appena citata.

La Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. n. 15697/2019 ma anche Cass. 30/04/2018, n. 10399; Cass. 27/09/2013, n. 22303 e Cass. 10/10/2011, n. 20741; del pari, quanto alla competenza del tribunale per le imprese con riguardo ai rapporti sociali, Cass. 20/03/2017, n. 7070, non massimata) ha ritenuto che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.

Del resto, l'articolo 808 quater c.p.c. dispone che, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si deve interpretare nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce; dunque, autorizza anzi impone una interpretazione estensiva.

Parte attrice invoca però l'art. 16 dello stesso Statuto, per il quale *«Il recesso deve*




essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale».

Il contrasto tra le due norme è palese. Si osserva però, in primo luogo, che la presente controversia non riguarda solo l'opposizione al diniego di recesso da parte della società ma altresì la domanda di condanna della società cooperativa convenuta alla restituzione della licenza taxi n. 4 rilasciata dal Comune di Sorrento e precedentemente conferita in cooperativa e della relativa autovettura asservita, nonché la restituzione dell'importo del finanziamento effettuato in qualità di socio alla cooperativa e le spettanze retributive e di trattamento di fine rapporto maturate.

In secondo luogo, il contrasto tra le due norme statutarie può essere risolto in via interpretativa. È noto che l'interpretazione dello statuto di una società va condotta alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., trattandosi di atto di autonomia negoziale, sulla base di accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento ai citati canoni di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 26683 del 13/12/2006. Cass., Sez. 3, n. 11756 del 19/05/2006; Cass., Sez. 2, n. 16409 del 04/07/2017; Cass., Sez. L, n. 17067 del 03/08/2007).

Soccorrono dunque i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. c.c., tra i quali non esiste un ordine gerarchico di applicazione (Cass., sez. lav., n. 5287/2007), posto che il dato letterale rappresenta soltanto il punto di partenza dal quale muovere verso la ricostruzione del significato giuridicamente rilevante del contratto, funzione ultima dell'operazione ermeneutica.

Secondo la regola dell'interpretazione sistematica, le clausole del contratto devono




essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.). L'interprete, quindi, *«non può limitarsi a una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell'atto»* (Cassazione civile, sez. II, 14/11/2002, n. 16022).

In caso di contrasto tra clausole del contratto l'interprete è innanzitutto chiamato a verificare il significato che le parti hanno inteso attribuire ai termini dell'accordo, e qualora non sia possibile individuare l'effettiva volontà delle parti è chiamato ad attribuire al contratto il significato che vi darebbero i contraenti corretti e leali. In applicazione del criterio di buona fede, quindi, l'interprete deve adeguare l'interpretazione del contratto al significato sul quale le parti - in relazione alle concrete circostanze - potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (art. 1366 c.c.).

Infine, va osservato che l'introduzione del già richiamato art. 808 quater c.p.c. ad opera del D.Lgs. 2.2.2006, n. 40 ha positivizzato una regola di interpretazione legale della convenzione d'arbitrato, statuendo che in ipotesi di dubbio la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la devoluzione alla cognizione arbitrale anche delle controversie in materia di recesso dal rapporto sociale si giustifichi: a) per l'ampia dizione contenuta nella clausola compromissoria «eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale»; b) per la portata non espressamente derogatoria della clausola di cui all'art. 16 dello Statuto che non è stata espressamente pattuita quale eccezione rispetto alla generale clausola compromissoria; c) per il contenuto dell'art. 16 che è clausola riproduttiva alla lettera del disposto di cui all'art. 2532, il che fa ritenere l'utilizzo del termine "Tribunale" sia



oggetto di mero difetto di coordinamento con la clausola compromissoria; d) per la portata finale e conclusiva della clausola compromissoria che ricomprende tutte le controversie tra soci e società senza fare menzione o richiamare il contenuto di cui all'art. 16 dello Statuto, quale eccezione alla regola generale.

È pertanto da ritenere che la volontà delle parti sia da interpretare nel senso della necessità del ricorso alla procedura arbitrale anche nel caso di opposizione alla delibera di recesso.

3. Ciò posto, occorre ricordare, con riguardo all'eccezione di arbitrato, che mentre la pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, quella di arbitrato c.d. "irrituale" comporta l'improponibilità della medesima (Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e Cass. Civ., sez. I, 28/06/2000, n. 8429).

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tener conto delle maggiori garanzie offerte dallo arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva, quali elementi idonei ad orientare l'interprete, nel dubbio, in favore della qualificazione quale arbitrato rituale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21059; 13/03/2019, n. 7198; Cass., Sez. II, 10/05/2018, n. 11313).

Si è in particolare ritenuto che *«l'uso di espressioni quali "giudicheranno secondo norme di diritto" e "spese del giudizio" vanno ritenute coerenti rispetto alla qualificazione come arbitrato rituale di quello per cui è controversia»* (Cass. n. 11313 del 2018; Cass., sez. 6-1, 10/09/2021, n. 24462; Cass. n. 24059 del 2006). Altro elemento sintomatico della possibile natura rituale dell'arbitrato va anche



individuato nell'espressione che consente all'arbitro di "decidere" o "risolvere" le controversie, mentre in caso di arbitrato irrituale l'arbitro "definisce" le controversie, come ora espressamente dispone l'art. 808-ter c.p.c. (Cass., 05/07/2023, n. 18973, in motivazione, ove si è precisato che la natura di arbitrato irrituale non emerge dall'uso puro e semplice della formula dell'arbitro "amichevole compositore", soprattutto ove seguente alla evocata funzione arbitrale di "decidere" la controversia, e non semplicemente di "definirla" come dice l'art. 808-ter c.p.c. "mediante determinazione contrattuale"). È poi noto che nell'ambito dell'arbitrato rituale possono trovare luogo sia l'arbitrato di diritto sia l'arbitrato di equità, e di ciò mostra di essere ben consapevole la giurisprudenza quando esclude che l'attribuzione agli arbitri del potere di decidere secondo equità possa essere assunta quale elemento univocamente significativo della irritualità dell'arbitrato (cfr. Cass. n. 21059/2019)

Ciò premesso, nel caso di specie, l'espressione letterale della clausola lascia pochi spazi a dubbi interpretativi, laddove fa riferimento alle "controversie", tipico del processo civile, al termine "decidere" "secondo diritto", alle modalità di nomina dell'arbitro ed alla previsione di un termine rigido di novanta giorni per la decisione.

Tale formulazione manifesta la comune volontà delle parti di pervenire ad un lodo idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. - attesa la richiamata osservanza delle regole del procedimento arbitrale - e, soprattutto, di escludere la soluzione "amichevole" della controversia, privilegiando il giudizio "secondo diritto".

4. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite il Collegio ritiene di doverle integralmente compensare in considerazione della particolarità e novità della questione dirimente, in relazione alla equivoca formulazione delle clausole statutarie esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) DICHIARA il difetto di competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere delle domande proposte da *Parte_1* nei confronti della [...] *Controparte_1* per essere tali domande

attribuite alla competenza di un arbitro, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine massimo di cui all'art. 50 c.p.c.;



2) COMPENSA integralmente le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15/01/2025

Il Relatore

(dr. Paolo Andrea Vassallo)

Il Presidente

(dr. Leonardo Pica)

Arbitrato in Italia